

N. _____ Sent. N. _____ Cron.
N. _____ Rep. N. _____

N. _____ 120 SENT.
N. _____ 120 CRON.
N. _____ 18 R.G.A.C.
N. _____ REZ.

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di _____ ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sul ruolo affari contenziosi sotto il n.
dell'anno 2018 , promossa

da

- _____ rappresentata e difesa dall'Avv. _____ e
dall'Avv. I _____ in virtù di mandato in atti

attrice

contro

- Telecom Italia s.p.a. ora Tim s.p.a. rappresentata e difesa dall'Avv.
in virtù di procura notarile.

convenuta

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato _____ conveniva
in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di _____, la Telecom Italia s.p.a.

La stessa deduceva di avere in essere con Telecom contratto per servizi
di telefonia fissa con servizio voce e ADSL.

La stessa precisava che a partire dai primi del mese di ottobre 2017 e
sino al 27 di ottobre e dal novembre al gennaio 2018 il servizio era
risultato discontinuo e che a nulla erano serviti i numerosi solleciti.

In data 3.011.2017 l'istante aveva esperito il tentativo di conciliazione.

Persistendo i disservizi il 16.1.2018 aveva effettuato passaggio ad altro operatore.

Pertanto l'attrice chiedeva che Telecom fosse condanna a risarcire il danno nella misura di €. 1.000,00, con vittoria di spese e distrazione.

Nel corso della prima udienza veniva dichiarata la contumacia di Telecom ed ammesse le istanze istruttorie.

Telecom eccepiva l'improcedibilità dell'azione, la nullità dell'atto di citazione per incompletezza della causa petendi e respingeva ogni addebito.

Revocata la declaratoria di contumacia, espletata l'istruttoria, venivano precisate le conclusioni come da atti e depositate note conclusive.

Quindi, la causa veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminamente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità

del

Bis

le

gar

le

mo

ra

ute

le

cor

Sei

no

pro

un

ten

la

pro

Il 1

il

nuc

ra

ute

le

pro

Gli

un

ten

re

abl

ni

del



Handwritten signature

Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termini per agire in giudizio sono sospesi e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, che è di 30 giorni dal momento di presentazione dell'istanza.

Decorso il predetto termine le parti sono libere di adire l'Autorità giudiziaria, anche se la procedura conciliativa non si è ancora conclusa.

Or COM
in 17 la
lin rizi il
27 entre
la gine,
int lesto
l'in nizzi
ed
Su anza
all una
do ni di
ott ione
mo lersi
ric
Se della
cit ulato
un
Cc bero
ve a di
pa
L'a via
ce
Ne così
an
In e per

cui la segnalazione del 16 ottobre sarebbe stata chiusa il 14 dicembre.

Vi è
del
gua
La c
in n
uter
aut
199
stat
tecr
serv
2. N
corr
star
ope
non
Se i
ripa
inter
funz
matl
dell'
regc
In
adel
Cas
n. 9
e da
l'ade
dare
del
circo
deve
adempimento.

parte
di un

mento
ie tra
nizzo
embre
izio)
motivi
ascun
zione.
e non
degli
re, gli
rvizio
to. 3.
nella
eriodo
della
se il
alcolo
sente

ia di
2001,
2007
5677
e per
deve
visto,
della
enuto
enuto

Anc

dell'

ines

ade

impi

della

conl

Nell

serv

caus

di es

Inve

In f

assc

resp

capo

diss

Quir

voce

14.1

Con

dalla

Al c

rispe

tem

danni.

P.T.M.

Il Giudice di Pace di _____, in persona dell'Avv.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

nei confronti di Telecom Italia s.p.a. ora Tim s.p.a., in persona

del suo procuratore speciale pro tempore, così decide:

ento

tale

atto

non

one

li di

to il

o da

iche

a la

sua

a in

ntati

nea

del

essi

zioni

osta

altri



- Accoglie la domanda nei termini di cui alla narrativa e per l'effetto condanna la convenuta a versare all'attrice la somma di €. 305,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

- condanna la convenuta a versare le spese e competenze di giudizio di parte attrice che liquida complessivamente in. €. 386,60 di cui €. 58,60 per anticipazioni ed €. 330,00 per competenze oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge da dividersi in due quote per ciascun difensore.

Manda alla Cancelleria per le dovute comunicazioni.

, 20.1.2020

Il Giudice di Pace



Depositato in Cancelleria

30 GEN. 2020

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO